Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | **ROMA - Venerdì, 19 febbraio 1932 - ANNO X** | **Numero 41**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 19 FEBBRAIO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 7: **Credito fondiario sardo, in Roma:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1932. — **Comune di Sesto San Giovanni:** Elenco dei titoli dei prestiti comunali sorteggiati nel gennaio 1932. — **Comune di Firenze:** Elenco delle obbligazioni del prestito fiorentino 3%, emissione 1880, estratte il 1° febbraio 1932 (104° sorteggio). — **Croce Rossa Italiana:** Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 184ª estrazione del 1° febbraio 1932. — **Banca d'Italia - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle tipo già 4% convertite al 3,75% per cento sorteggiate il 1° febbraio 1932. — Elenco delle cartelle tipo già 4,50% convertite al 3,75% sorteggiate il 1° febbraio 1932. — **Municipio di Gorla Maggiore:** Elenco dei titoli del prestito comunale per l'acquedotto estratti il 3 gennaio 1932 — **Comune di Serra Riccò:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti emessi negli anni 1924 e 1928 sorteggiate nella 3ª estrazione del 10 gennaio 1932. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1932, di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora rimborsate e di quelle prescritte. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie 6%, 1ª serie, sorteggiate nella 12ª estrazione del 1° febbraio 1932.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Ministero delle finanze** - Direzione generale del debito pubblico: Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato sorteggiate il 29 gennaio 1932.

(494)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2124.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1820.

Attribuzione della personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande con le quali la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura hanno chiesto che sia attribuita la personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, costituito per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata autorizzata a contribuire alle spese per la costituzione ed il funzionamento di detto Ente ed a partecipare all'amministrazione dell'Ente medesimo;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; gli articoli 36 e 40, secondo comma, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206; l'art. 3 del R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, e l'art. 5 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ed alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, e costituito per gli

scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

È approvato lo statuto dell'Ente predetto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 47. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano.

Art. 1.

Sotto gli auspici della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e con l'adesione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è costituito, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, con sede in Roma.

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti scopi:

a) promuovere studi e sperimentazioni intese ad assicurare il progressivo miglioramento della produzione del tabacco italiano;

b) prestare assistenza ai produttori in tutte le fasi della produzione agli effetti del perfezionamento dei metodi colturali e della organizzazione tecnica ed economica delle aziende produttrici;

c) attendere a studi e iniziative per favorire l'esportazione del tabacco italiano;

d) promuovere e secondare tutte quelle altre iniziative, in Italia e all'estero, che giovino a valorizzare il tabacco italiano.

Art. 3.

L'Ente è retto da un Consiglio direttivo composto:

a) dal direttore generale dei monopoli di Stato e da altri due rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) da due rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

e) da due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

f) da due rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora un membro del Consiglio venga a cessare dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio, l'Amministrazione che lo ha designato provvede alla sostituzione; il nuovo consigliere rimane in carica per il tempo in cui vi sarebbe ancora rimasto il consigliere surrogato.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, un vice presidente e un tesoriere-economo.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo:

a) cura l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto e disciplina il funzionamento dell'Ente;

b) nomina e revoca il personale occorrente e ne stabilisce gli emolumenti;

c) ha facoltà di affidare incarichi speciali sia a membri del Consiglio stesso, sia a persone che non ne facciano parte;

d) ha tutti i poteri per deliberare sulla gestione amministrativa dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi, e in via straordinaria sempre quando lo ritenga necessario il presidente stesso o ne facciano richiesta almeno due membri od i revisori dei conti. Per la validità delle adunanze occorre siano presenti almeno sette membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ogni membro del Consiglio dispone di un voto. In caso di parità prevale quello del presidente.

La convocazione del Consiglio dev'essere fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente con almeno tre giorni di preavviso.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo non diverranno esecutive quando i rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli le giudichino contrarie agli interessi dell'Amministrazione stessa. Della loro opposizione sarà dato atto a verbale.

Art. 7.

Ai membri del Consiglio direttivo non spetta alcuna retribuzione ma sarà ad essi concessa una medaglia di presenza per il loro intervento alle adunanze del Consiglio stesso, nella misura di lire cento ciascuno per ogni adunanza.

Ai membri residenti fuori Roma saranno, inoltre, rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

Il Consiglio direttivo determina annualmente la retribuzione per i revisori dei conti.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente ed è responsabile del suo andamento; dà esecuzione a tutti i deliberati del Consiglio direttivo e provvede a quant'altro è necessario per assicurare il migliore andamento dell'Ente. In caso di urgenza ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo, salvo la ratifica di questo nella prima riunione successiva.

La nomina del presidente diventa definitiva quando sia approvata a termini di legge.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 9.

All'amministrazione delle entrate e delle spese dell'Ente è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo.

Al tesoriere-economo spetta anche di curare la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ente da sottoporsi al Consiglio direttivo.

Art. 10.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in proprietà dell'Ente;

b) dalle somme che dal Consiglio direttivo siano destinate a formare riserve o accantonamenti.

Del patrimonio dell'Ente dovrà essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che, all'inizio dell'esercizio finanziario, dovrà essere presentato, debitamente aggiornato, al Consiglio direttivo, a cura del presidente.

Art. 12.

Costituiscono entrate dell'Ente, da impiegare per il conseguimento dei suoi scopi:

a) un contributo annuo di L. 500.000 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un contributo annuo corrisposto per:

L. 20.000 dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

L. 20.000 dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

L. 10.000 dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

c) le rendite patrimoniali;

d) gli eventuali altri contributi di enti o privati e qualunque altra eventuale entrata.

Art. 13.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato, a cura del tesoriere-economo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e dovrà poi essere sottoposto ai revisori dei conti ed al Consiglio direttivo.

Resta ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

Art. 14.

I revisori dei conti sono nominati nel modo seguente:

a) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni;

b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle finanze;

c) uno effettivo ed uno supplente, d'accordo fra loro dalle tre Confederazioni che partecipano alla costituzione dell'Ente.

Per la loro durata in carica e la loro sostituzione si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 15.

I revisori dei conti hanno il compito di verificare periodicamente la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo e comunicata al Ministero delle corporazioni, all'Amministrazione dei monopoli di Stato ed alle Confederazioni interessate.

I revisori dei conti effettivi, ed in loro assenza od impedimento i supplenti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo e di chiedere la convocazione del Consiglio stesso.

Art. 16.

L'Ente avrà la durata di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto che gli attribuisce la personalità giuridica.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio alla data stessa e si chiuderà il 30 giugno successivo.

All'atto dello scioglimento o della revoca del riconoscimento dell'Ente il liquidatore di cui all'art. 20, primo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sarà nominato dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Il Regio decreto, previsto dal secondo comma dell'articolo suddetto, per la devoluzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, sarà promosso di concerto fra i Ministri per le corporazioni e per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 17.

Le modifiche al presente statuto potranno essere deliberate dal Consiglio direttivo dell'Ente o promosse di ufficio dai Ministeri delle corporazioni e delle finanze di concerto fra loro, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

Art. 18.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI. — *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 51.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione

degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — MOSCONI — GAZZERA — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1932, n. 52.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di San Remo.

N. 52. R. decreto 28 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di San Remo (provincia di Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1932 - Anno X

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 270 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Iveta » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iveta Michele, figlio del fu Martino e della fu Miliarich Caterina, nato a Barbana il 2 settembre 1863 e abitante a Pola, via Valmale n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vetta ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Svagna Giovanna fu Giovanni e di Vladich Caterina, nata a Cosiliacco (Fianona) il 12 marzo 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9977)

N. 296 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Ivich Maria, nato a Moncalvo (Pisino) il 10 marzo 1862 e abitante a Pola, via Saldone, n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ivis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valcovich Anna fu Andrea e di Cristofich Elena, nata a Carbune il 20 aprile 1869 ed ai figli nati a Pola: Mirco, l'8 luglio 1897 e Vladimiro, il 4 luglio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9978)

N. 295 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nei R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivich Adolfo, figlio del fu Pietro e della Runco Maria, nato a Pisino l'11 febbraio 1880, e abitante a Pola, via XX Settembre n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Ivis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lupieri Rosa di Antonio e di De Angeli Rosa, nata a Pisino il 1° maggio 1886 ed ai figli nati a Pola: Pietro, il 25 novembre 1907, Rosa, il 25 novembre 1907, Antonia, il 13 giugno 1909, Vilma, il 20 novembre 1910, Elda il 7 dicembre 1913, Diego, il 17 agosto 1920, Mercede, l'8 agosto 1906, Elena, il 24 gennaio 1922, Livia, il 3 maggio 1925 e Luigia, il 21 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9979)

N. 3189

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Carmela, figlia di Giov. Battista e della Cimadom Lucia, nata a Fornace l'11 luglio 1908, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(86)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 febbraio 1932-X, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1575, riguardante l'esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato.

(496)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 febbraio 1932-X, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 43, relativo alle norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

(497)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, in data 14 febbraio 1932-X, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e 18 gennaio 1932, n. 4, concernenti variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 ed ai bilanci di alcune aziende autonome, per detto esercizio finanziario, nonchè provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria; e convalidazione dei decreti Reali 21 dicembre 1931, n. 1648, 11 gennaio 1932, n. 5, 18 gennaio 1932, n. 6, e 8 febbraio 1932, n. 39, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo

(498)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a quattro posti di allievo geologo in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, e la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 246, col quale fu indetto un concorso per esami a tre posti di allievo geologo del Regio ufficio geologico, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Tenuto conto che i posti messi a concorso non sono stati coperti e che altro posto si è reso vacante, in seguito al collocamento a riposo di un geologo superiore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 4 posti di allievo geologo, in prova, dei quali tre in soprannumero, nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 800 oltre l'aggiunta di famiglia, previa deduzione del 12 per cento, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi (Divisione Miniere) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5 contenente nome, cognome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30, alla data del presente decreto; tale limite di età è elevato per gli ex combattenti a 35 anni, e per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per i decorati al valore militare, a 39 anni;

3° diploma originale di laurea, o copia autentica dello stesso, in scienze naturali o in ingegneria, conseguita in una Regia università o in un Istituto superiore equiparato del Regno;

4° certificato dei corsi di studi superiori compiuti e i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico.

5° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

6° certificato di buona condotta, morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

7° certificato generale penale debitamente legalizzato;

8° certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni di geologo.

I candidati mutilati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia, e di escludere definitivamente dal concorso quelli che non risultino idonei al servizio geologico.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato sarà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

9° certificato dell'esito definitivo di leva;

10° documenti originali o copia autentica degli stessi (stato di servizio, foglio matricolare, copia del decreto di pensione ed altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, di mutilato, invalido di guerra, o minorato per la causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, nell'intento di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti, nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

11° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

12° fotografia del concorrente, munita della sua firma, debitamente autenticata.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Ciascun concorrente dovrà specificare nella domanda quali lingue estere conosce, e se oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda di sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

I documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti relativi, oltre il termine fissato nell'art. 3 o li invieranno non completi o non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda al domicilio da essi indicato.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, presso il Regio ufficio geologico, il 1° giugno corrente anno. Tali esami consisteranno in una prova scritta sulla geologia, ed in prove orali sulla predetta materia, nonchè sulla chimica inorganica, sulla fisica sperimentale e sulla mineralogia, secondo i programmi d'insegnamento delle Regie università e sulla lingua francese.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno non meno di sette decimi nella prova scritta. L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine ottenuto nella votazione complessiva con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

dal presidente del Regio comitato geologico;

dal direttore del Regio ufficio geologico;

da un ispettore del Corpo Reale delle miniere;

da due professori di Regia università od Istituti equiparati;

da un direttore capo divisione del Ministero.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(492)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sette posti di allievo ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazone dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 247, col quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di ingegnere allievo del Corpo Reale delle miniere, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Tenuto conto che i posti messi a concorso non furono tutti coperti e che altro posto rendevasi vacante successivamente al 22 aprile 1931;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 7 posti in soprannumero di ingegneri allievi in prova, nel ruolo del personale tecnico superiore (grado 10°, gruppo *A*) del Corpo Reale delle miniere.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a mesi 6, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 800 oltre l'aggiunta di famiglia, previa deduzione del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi (Divisione Miniere), non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo di L. 5, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite di età è elevato per gli ex combattenti a 35 anni, e per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare, a 39 anni;

3° diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica, conseguita in una Università o in un Istituto superiore equiparato. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti ed i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico.

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

6° certificato generale penale debitamente legalizzato;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un ingegnere delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio minerario.

I candidati mutilati e invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

8° certificato dell'esito definitivo di leva;

9° documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, copia del decreto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di mutilato, invalido o minorato della causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti, che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, allo scopo di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

10° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

11° fotografia del concorrente, munita della sua firma, debitamente autenticata.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti relativi oltre il termine fissato nell'art. 3 o li invieranno non completi e non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda al domicilio da essi indicato.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale della produzione industriale e degli scambi), nei giorni 14 e 15 giugno corrente anno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) fisica applicata (termotecnica ed elettrotecnica);
b) scienza delle costruzioni.

Prova orale:

La prova orale, oltre alle suddette materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulla chimica, sulla mineralogia e sulla geologia, secondo i programmi d'insegnamento nelle Regie scuole d'ingegneria del Regno, sulla legislazione mineraria vigente e sulla lingua francese.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine ottenuto nella votazione complessiva con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare la Scuola superiore delle miniere di Roma, con un programma di studi di perfezionamento da stabilirsi caso per caso. Al termine di ciascun corso della scuola, essi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie, che formeranno parte del programma loro assegnato e riportare l'idoneità in ciascuna di esse.

Qualora essi non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere. Alla fine di ogni corso gli ingegneri potranno essere inviati a compiere un viaggio d'istruzione all'estero, e su ciascuno di detti viaggi essi dovranno presentare, poi, apposita relazione scritta.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli Uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno, sia nelle Colonie ed eventualmente all'estero.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;
da un ingegnere capo di 1ª classe;
da un direttore capo di divisione nel Ministero delle corporazioni;
da quattro professori di Università o di Istituti equiparati.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trentunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 147, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1932, n. 4435, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Bottisina » sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia e della ditta Eredi Zitti della Lovere, rappresentati dall'ing. Filippo Benvenuto Villa, con domicilio eletto presso la Direzione centrale della predetta Società in Brescia. Estensione ettari 7.00.00.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 131, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1932, n. 4441, lib. 1, vol. 14, col quale alla « Testi » Società industrie riunite cementi laterizi e materiale da costruzione con sede in Roma, e domicilio eletto in Torrita di Siena, è concessa la facoltà di coltivare per la durata di anni 30 (trenta) la miniera lignitifera sita in località « Montefollonico » nel territorio dei comuni di Torrita e Trequanda, provincia di Siena. Estensione ettari 721.44.38.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 227, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1932, n. 4442, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società Anonima Magnesite, ing. P. Rocchietta e C., con sede in Torino, e domicilio eletto in Baldissero Canavese, comune di Castelmonte, provincia di Aosta, presso il sig. Corgiatti Giovanni, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di magnesite siti in località « S. Grato » in territorio del comune di Vidracco, provincia di Aosta. Estensione ettari 54.75.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 234, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1932, n. 4444, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. Cattaneo Dante fu Battista, domiciliato a

Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cascina Barbotta » del territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 7.84.80.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 221, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1932, n. 4847, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in nome collettivo « Fratelli Palli, Caroni e Deaglio Paolo », con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Bosco » del territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 91.64.10.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 263, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1932, n. 4443, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Calci e cementi del Bisenzio, Luigi Bauci-Buonamici e C. », con sede a Prato, è concessa per la durata di anni 30 (trenta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Poggio del Mandrione » nel territorio del comune di Prato, provincia di Firenze. Estensione ettari 111.50

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 287, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1932, n. 4495, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società Anonima Cementifera Italiana, con sede a Casale Monferrato, ed elettivamente domiciliata presso il proprio stabilimento di Broni, provincia di Pavia, è concessa per la durata di anni 30 (trenta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Valdonica e Fabbrica » del territorio dei comuni di Santa Maria della Versa e Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia. Estensione ettari 35.99.53.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 286, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1932, n. 4496, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. Domenico Vetta fu Antonio, domiciliato a San Nicolò dell'Alto, è concessa per la durata di anni 30 (trenta) la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di zolfo, siti in località « Fondo Lippi » nel territorio del comune di Verzino, provincia di Catanzaro. Estensione ettari 37.00.00.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 289, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4593, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima calce cementi laterizi, con sede a Genova, e domicilio eletto presso il proprio stabilimento in Stradella, provincia di Pavia, è concessa per la durata di anni 30 (trenta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Costa dei Piaggi-Costa di Sotto » nel territorio del comune di Canevino, provincia di Pavia. Estensione ettari 9.82.57.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 261, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4594, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima industria italiana cementi, con sede a Milano e amministrazione e stabilimento a Piacenza, è concessa per la durata di anni trenta (30) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Biana » del territorio dei comuni di Ponte dell'Olio e Bettola, provincia di Piacenza. Estensione ettari 137.40.03.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 291, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1932, n. 4445, lib. 1, vol. 14, col quale a favore della Società anonima per l'escavo e l'industria dei minerali d'alluminio, con sede a Trieste, e domicilio eletto presso il proprio ufficio tecnico amministrativo in Santa Domenica di Albona (Istria), sono confermate e trasformate in unica concessione perpetua che prenderà il nome di « Giuseppe » le diverse investiture di minerali d'alluminio site in territorio del comune di Albona, provincia dell'Istria. Estensione ettari 415.78.34.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 241, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1932, n. 4497, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto » con sede in Padova e domicilio eletto in Udine, presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 90 (novanta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « S. Leo II » del territorio del comune di S. Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 6.38.80.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 242, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1932, n. 4498, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto » con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « S. Leo I » del territorio del comune di S. Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 0.23.80.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 236, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma, il 26 gennaio 1932, n. 4499, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto » con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 20 (venti) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Altana II » del territorio del comune di S. Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 0.61.67.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 237, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma, il 26 gennaio 1932, n. 4500, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto » con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 90 (novanta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Altana I » nel territorio del comune di S. Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 2.90.52,99.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 239, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1932, n. 4501, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto » con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 20 (venti) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Barza II » del territorio del comune di S. Pietro al Natisone, provincia di Udine. Estensione ettari 0.94.55.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 238, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1932, n. 4502, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto » con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 90 (novanta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Barza I » del territorio del comune di S. Pietro al Natisone, provincia di Udine. Estensione ettari 1.76.82,68.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 251, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 16 gennaio 1932, n. 4272, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. Braggion Agostino fu Vincenzo, domiciliato a S. Pietro Montagnon, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle due sorgenti site in località « Belvedere » in territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 0.20.60.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 254, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 16 gennaio 1932, n. 4273, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima Miniere di Nebida, con sede a Corphalie (Belgio) rappresentata dal sig. Luigi Serra, domiciliato a Nebida, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di barite sito in località « S. Oreri » nel territorio del comune di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari. Estensione ettari 5.76.5.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 253, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 16 gennaio 1932, n. 4274, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. Sassone Luigi fu Lorenzo, domiciliato a Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Panella » nel territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.99.00.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 264, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4592, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società termale del Casino di Boario con sede in Brescia, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque minerali solfato-calciche delle sorgenti site in località « Fonti del Casino di Boario » in territorio del comune di Darfo, provincia di Brescia. Estensione ettari 10.95.99.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 306, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4602, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di zinco denominata

« Corona » sita in territorio dei comuni di Sellero e Berzo Demo, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede elettiva in Brescia. Estensione ettari 387.84.17.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 307, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4596, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società italiana cementi, anonima con sede a Milano, e amministrazione a Piacenza presso il proprio stabilimento, è concessa per la durata di anni 15 (quindici) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « I Balzerelli » nel territorio del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza. Estensione ettari 170.34.46.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 311, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4589, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Fomentin Vittorio fu Gaetano, domiciliato in Abano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare ed utilizzare l'acqua termo-minerale delle due sorgenti site in « Via Pozzetto » del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 0.03.91.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 313, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4590, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Veltolina Giovanni di Giordano, domiciliato in Abano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare ed utilizzare l'acqua termo-minerale delle tre sorgenti denominate « Al Sole » site lungo la strada comunale di Siesalunga, nel territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 0.36.12.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 314, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4591, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Mazzuccato Quinto, domiciliato in Padova, in località « Brentelle di Sotto » è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare ed utilizzare l'acqua termo-minerale delle sei sorgenti denominate « Al Piccolo Trieste » nel territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 0.63.00.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 312, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 29 gennaio 1932, n. 4595, lib. 1, vol. 14, col quale alla « Barium » Società anonima mineraria con sede in Genova, e domicilio eletto in Zuccarello di Albenga (Savona) è concessa per la durata di anni 60 (sessanta) la facoltà di coltivare i giacimenti di barite siti in località « Nerive Principi » nel territorio del comune di Bardineto, provincia di Savona. Estensione ettari 91.53.50.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n 5, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1932, n. 4844, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini della miniera solfifera « Monte Piano » rappresentati dal sig. Michele Rizzuti, domiciliato a Zanga, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera medesima, sita in territorio del comune di Casabona, provincia di Catanzaro. Estensione ettari 3.94.60.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 1, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1932, n 4845, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima Portland Casalesi, con sede a Genova, e domicilio eletto presso il proprio stabilimento in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni 30 (trenta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Beretta » nel territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria Estensione ettari 12.13.17.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 38, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1932, n 4852, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini, rappresentati dal signor barone Michelangelo Piazza, domiciliato a Serradifalco, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Concessione Perpetua Grottarossa » in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta Estensione ettari 310.00.00.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 35, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1932, n. 4853, lib. 1, vol. 14, col quale al condominio rappresentato dalla signora Laura Perrier Pintacuda, domiciliata elettivamente ad Agrigento presso l'avv. Antonino Pancamo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Cozzodisi Madonna » sita in territorio del comune di Casteltermini in provincia di Agrigento. Estensione ettari 266.57.38.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 38.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 febbraio 1932 - Anno X

Francia	76 —	Oro	371.04
Svizzera	376 —	Belgrado	—
Londra	66.50	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.812	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148.75	Norvegia	3.60
Belgio	2.695	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.60	Svezia	3.71
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	57.50	Danimarca	3.66
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	74.10
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.75
Peso Argentino Carta	4.90	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.23	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	16.72	Obblig. Venezie 3,50 %	83.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n 114.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1124 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 59,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1122 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, Prestito Nazionale 5 % — Capitale: L. 1400, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1121 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2908,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1123 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 30, Prestito Nazionale 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1116 — Data: 28 maggio 1930 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Straneo Enrico fu Carlo, per conto di Badino Benedetto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data: 28 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Straneo Enrico fu Carlo, per conto di Badino Maddalena fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L 45, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	108656	322 —	*Gajo* Celestino fu Vittorio, dom. in Campiglia (Torino) ipotecata.	*Gaia* Celestino-*Severino-Augusto* fu Vittorio, dom. come contro, ipotecata.
»	156283	45,50	Ravazzani *Giovanni* fu Giuseppe, dom. in Susa (Torino).	Ravazzani *Edoardo-Giovanni* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	197201	70 —	Intestata come la precedente, dom. in Assisi (Perugia).	Intestata come la precedente dom. come contro.
» »	209233 215630	7 — 3,50	Intestata come la precedente, dom. in Borgo Collefegato (Aquila).	Intestata come la precedente dom. come contro.
»	218481	42 —	Intestata come la precedente, dom. in Cittaducale (Aquila)	Intestata come la precedente dom. come contro.
»	347197	28 —	Ravazzani *Giovanni* fu *Francesco*, dom. in Comacchio (Ferrara).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
» » »	776134 776135 776136	77 — 80,50 73,50	Ravazzani Giovanni fu Giuseppe, dom. in Legnago (Verona) vincolate.	Intestate come la precedente, dom. come contro, vincolate.
»	604928	52,50	Tasca Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Scaraffia Domenica* fu Bartolomeo, ved di Tasca Giuseppe e Tasca Giovanna fu Giuseppe, nubile, dom. in Villanova Solaro (Cuneo) quali eredi indivisi del padre; con usuf. vital. a *Scaraffia Domenica* fu Bartolomeo ved. di Tasca Giuseppe, dom. in Villanova Solaro (Cuneo).	Tasca Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p p. della madre *Scarafia Maria-Domenica* ecc. come contro; con usuf. vital. a *Scarafia Maria-Domenica* ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale Serie 4ª	1058	Cap. 5.000 —	Comune di Mongardino (Alessandria); con usuf vital. ai coniugi *Petiti Antonio* fu Giuseppe ed Audenino *Elvira* fu Giovanni cumulativamente e dopo la morte di essi la rendita va erogata a favore dei poveri del Comune titolare.	Intestata come contro; con usuf. vital. ai coniugi *Pettiti Giovanni* fu Giuseppe ed Audenino Vittoria fu Giovanni ecc. come contro.
3,50 %	369588	49 —	Lojacono Giovanni fu Giovanni, dom. in Mistretta (Messina).	Lojacono Giovanni fu Giovanni, *minore sotto la p. p della madre Spinnato Arcangela fu Sebastiano ved. di Lojacono Giovanni*, dom. come contro.
Cons. 5 %	4044 Littorio	700 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe coniugi, dom in Palermo	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo, dom in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia, ecc., come contro.
»	353166	3.295 —	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Maddalena Cristina fu Paolo, nubile, dom in Palermo; con usuf. vital a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom in Palermo	Intestata come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni*, dom. in Palermo.
»	353163	3.295 —	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela legale della madre Maddalena Cristina fu Paolo nubile, dom. a Palermo; con usuf. vital a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz.le 5 %	35911	150 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore, sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo dom. in Palermo; con usuf vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia ecc. come contro.
Cons. 5 %	359379	390 —	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Cornelio-Giovanni*, ecc. come contro.
»	359380	390 —	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Cornelio Giovanni*, ecc. come contro.
»	361767	700 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
»	361768	350 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro; con usufr. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* o Butti Lucia, ecc., come contro.
Prest. Naz.le 5 %	35910	300 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti Giovanni di Leonardo dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
Cons. 5 %	3524 Littorio	1460 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro, con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
»	430526	25 —	Impresa Carpani *Gustavo* di Massimo e Falconi Emilio di Alfonso con sede in Govone d'Alba Cuneo).	Impresa Carpani *Oreste-Gustavo* ecc. come contro.
»	230422 271528	880 — 130 —	Bregy Giuseppe fu Ernesto, dom. in Roma; con usuf. vital. a Borèl *Ernesto* fu Leonida, dom. in Napoli.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Borel *Giuseppe-Ernesto* fu Leonida, dom. in Napoli.
Buoni Tesoro Novennali Serie terza	134 135 136	Cap. 40.000 — » 100.000 — » 100.000 —	Brichetto Anna fu Umberto, moglie di Croce Giovanni; con usuf. a Gambetta *Flaminia* fu G Battista ved. di Brichetto Umberto.	Brichetto Anna fu Umberto moglie di Croce Giovanni; con usuf. a Gambetta *Carlotta-Flaminia* fu Giovanni Battista, ved. di Brichetto Umberto.
3,50 %	747339	35 —	Pettigiani *Giacinta* fu Emanuele, *nubile*, domiciliata in Condove (Torino).	Pettigiani *Maria-Giacinta* fu Emanuele, *moglie di Senor Stefano*, dom. come contro.
»	760598	140 —	Pettigiani *Giacinta* fu Emanuele, moglie di *Vinassa* Stefano, dom. in Mocchie (Torino).	Pettigiani *Maria-Giacinta* fu Emanuele, moglie di *Senor* Stefano, dom. come contro.
»	404935	52,50	Aimonino *Luigia* fu Carlo, nubile, dom. in Santhià (Novara).	Aimonino *Elisa-Pia* fu Carlo, nubile, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(272)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.